

ELETTROSMOG E ANTENNA SELVAGGIA

ELETTROSMOG E ANTENNA SELVAGGIA

di Marcello Adriano Mazzola

Cos'è. L'inquinamento elettromagnetico è stato incluso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le quattro principali emergenze del mondo contemporaneo. Il fenomeno è però complesso e non ammette semplificazioni. Occorre distinguere tra radiazioni ionizzanti (es. i raggi X) e radiazioni non ionizzanti (es. elettrodotti, sistemi di trasmissione radio e TV, impianti radio base di telefonia cellulare). Se per quelle ionizzanti è inoppugnabile la dannosità per la salute, per quelle non ionizzanti occorre fare un distinguo tra i campi elettromagnetici a **bassa frequenza** (es. elettrodotti) e quelli ad **alta frequenza** (es. impianti radio base di telefonia cellulare).

Chi danneggia. Per i campi a bassa frequenza, innumerevoli sono gli studi autorevoli pubblicati, a partire dal primo del 1979, che hanno dimostrato un'associazione **significativa tra leucemia infantile e la presenza di cavi elettrici** (rischio di circa una volta e mezzo).

Per quanto riguarda invece i campi elettromagnetici ad alta frequenza gli studi scientifici fondati su dati epidemiologici sono pochi e alcuni avviati soltanto di recente. Pertanto, ad oggi non è possibile sostenere con certezza quali siano i rischi per la salute a seguito dell'esposizione prolungata a campi ad alta frequenza.

Ciò però non è determinante. Infatti in campo comunitario vige il *principio di precauzione*, in base al quale *in caso di dubbio è meglio evitare rischi*, in virtù anche del principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in base al quale l'esposizione alle radiazioni deve essere la più bassa, per quanto ragionevolmente possibile, escludendo l'esposizione alle radiazioni evitabili. Per quanto riguarda gli **impianti di telefonia cellulare** è dove-

roso che l'Amministrazione valuti bene l'installazione in aree densamente abitate (devono pertanto essere collocati lontano da asili, scuole, ospedali ed anche abitazioni; in questo senso si è già orientata la legge regionale della Toscana e in tal senso si sta orientando la legge regionale della Lombardia).

Cosa dice la legge. La normativa vigente è considerata insoddisfacente da molti studiosi. Soltanto a partire dal 1992 il nostro legislatore si è occupato di tale fenomeno inquinante, con il D.P.C.M. 23 aprile 1992 e con il D.lvo 4 dicembre 1992 n. 476. Dopo di che hanno fatto seguito il D.P.C.M. 28 settembre 1995, il D.lvo 12 novembre 1996 n. 615 ed il D.M. 10 settembre 1998 n. 381.

Il D.P.C.M. 23 aprile 1992 ed il D.P.C.M. 28 settembre 1995 si riferiscono a campi a bassa frequenza, prescrivendo una distanza di sicurezza che non supera i 28 metri (senonché i campi elettromagnetici prodotti dai tralicci ad alta tensione hanno uno spettro d'azione molto più esteso, **da 50 a 150 metri!**) mentre il D.lvo 12 novembre 1996 n. 615 ed il D.M. 10 settembre 1998 n. 381 fanno riferimento a campi ad alta frequenza. Quest'ultima normativa (l'unica esistente nell'Unione Europea) deve essere però applicata dalle A.S.L. insieme ai P.M.I.P. delle Province, dalle A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), che spesso sono però carenti nell'organico dei tecnici e nella dotazione di strumentazione.

Il D.M. 10 settembre 1998 n. 381, entrato in vigore il 3 gennaio 1999, ha disposto il *Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*. Questo regolamento fissa ... *i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza com-*

presa fra 100 kHz e 300 GHz, così come indicati dall'art. 3, Tab. 1. È interessante notare come l'art. 4 *Misure di cautela ed obiettivi di qualità* disponga comunque che "Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, *la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione* (primo comma). Ed ancora che *...in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza...: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico...* Pertanto il legislatore ha fissato alcuni parametri considerati insuperabili.

Si noti peraltro come gli impianti di telefonia cellulare vengano installati "a fungo" dai gestori di telefonia, ovunque nelle città (sui condomini in prevalenza; vicino a scuole e asili), avvantaggiandosi di una totale mancanza di pianificazione urbanistica e in assenza di un serio controllo delle Amministrazioni comunali.

Cosa bisogna fare. Ritengo che tali impianti, consistenti in strutture imponenti sia in altezza che in volume, debbano essere installati solo a seguito di rilascio della concessione edilizia (in tal senso si è espresso anche il Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415, in Cons. St..., 1998, 585).

La giurisprudenza si sta arricchendo soltanto di recente di pronunce che evidenziano attentamente i rischi per la salute umana. Vi sono state alcune pronunce del Giudice Amministrati-

vo, nelle quali ben si applica il principio di precauzione: *In materia di installazioni radio base per telefonia cellulare... deve cautelarmente essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto.* (TAR Lazio, Sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 25 marzo 1997, n. 582).

E anche con riferimento al Giudice Ordinario: *È ammissibile il sequestro preventivo di impianti di radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l'ipotesi contravvenzionale contemplata dagli artt. 674 o 675 c.p.* (Pret. pen. Venezia, uff. Gip., decr. 1 marzo 1997, n. 791). La giurisprudenza civile si sta formando.

In conclusione va sottolineato come l'emergenza maggiore sia costituita dagli elettrodotti, posizionati sul territorio troppo spesso vicino alle abitazioni, ma anche dalle circa 60.000 antenne e ripetitori di telefonia cellulare sparsi disordinatamente nei centri abitati italiani.